



**TRIBUNALE di REGGIO EMILIA**

Sezione Fallimentare

Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

dott. **Luisa Poppi** presidente  
dott. **Virgilio Notari** giudice  
dott. **Niccolò Stanzani Maserati** giudice rel.

nella causa iscritta al numero 7722 del ruolo generale dell'anno 2016, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 25/05/2017, promossa da

**G.**, con sede in (BG), viale in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. , con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliata in , via

contro

**COOPSETTE Soc. Coop. in Liquidazione Coatta Amministrativa** (p.iva: 00125650358), in persona del Commissario Liquidatore dott. Giorgio Pellacini, con sede in Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia), con il patrocinio del Prof. avv. Sido Bonfatti ed elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, via Cadoppi n. 14, presso lo studio dell'avv. Federica Bassissi; ha pronunciato il seguente:

**d e c r e t o**

Con ricorso ex art. 99 della legge fallimentare, la **G.** ha proposto opposizione avverso lo stato passivo della Liquidazione Coatta Amministrativa di Coopsette Soc. Coop., depositato in data 28/11/2016, con cui il Commissario Liquidatore ha ammesso il credito dell'istante per complessivi euro 3.394.410,52, di cui euro 85.955,05 in prededuzione e la restante parte in chirografo. L'opponente ha domandato, a modifica dell'impugnato stato passivo, il riconoscimento della natura prededucibile del proprio credito per il maggiore importo di euro 892.333,33.

La G.Franco Longhi SpA ha esposto in fatto:

- che in data 06/02/2013 la Coopsette ha depositato avanti al Tribunale di Reggio Emilia domanda prenotativa ai sensi dell'art. 161 co. 6 della legge fallimentare;
- che con decreto in date 13-15/02/2013 il Tribunale ha concesso il richiesto termine;
- che all'esito del procedimento così avviato, con ricorso ex art. 182 bis della legge fallimentare depositato in data 06/06/2013, la Coopsette ha chiesto l'omologa di una pluralità di accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi con i propri creditori;



- che con decreto in data 19/07/2013 il Tribunale ha omologato tali accordi;

- che con ordini datati settembre 2013, maggio e luglio 2014, la Coopsette ha quindi richiesto alla G. «l'effettuazione di prestazioni necessarie alla prosecuzione della sua attività di impresa e strumentali, comunque funzionali, al piano di ristrutturazione oggetto della domanda di concordato e sotteso agli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.»;

- di avere accettato di eseguire tali ordini «facendo legittimo affidamento nella documentata prosecuzione dell'attività aziendale, incontrovertibilmente attestata nel ricorso per l'ammissione al concordato e nella conseguente prededucibilità accordata ex lege (art. 161, comma 7, L.F.) dell'insorgendo credito per le prestazioni da eseguirsi»;

- che in data 27/05/2015 la Coopsette, stante l'incapacità di adempiere agli accordi di ristrutturazione predetti, ha depositato una seconda domanda ai sensi dell'art. 161 co. 6 della legge fallimentare, cui ha fatto seguito la concessione da parte del Tribunale di un ulteriore termine per il deposito della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all'art. 160;

- che «tutte le attività poste in essere dal 2013 al maggio 2015 appartengono ad un unico progetto di ristrutturazione debitoria culminato nella domanda di concordato c.d. in bianco del 27.05.2015 di talché ogni attività posta in essere da COOPSETTE è stata strumentale e funzionale al buon esito della ristrutturazione».

Tanto premesso in fatto, l'opponente ha quindi richiesto l'ammissione in prededucazione al passivo della procedura del proprio credito di euro 892.333,33, poiché relativo a spese contratte dall'imprenditore nel corso della procedura concorsuale e necessarie per la prosecuzione dell'attività di impresa.

Si è costituita nel giudizio così instaurato la Coopsette Soc. Coop. in LCA, concludendo per il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto.

L'opposta ha precisato in fatto:

- che il procedimento per concordato preventivo pendente dal 06/02/2013 è stato dichiarato estinto dal Tribunale con decreto 25/06/2013, dopo che il precedente 06/06/2013 la stessa Coopsette aveva presentato ricorso per l'omologazione di n. 1375 Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis della legge fallimentare;

- che tali ADR, omologati nel luglio 2013, sono rimasti inadempiti, tanto che il successivo 27/05/2015 la società ha presentato una seconda domanda prenotativa ai sensi dell'art. 161 co. 6 della legge fallimentare, rinunciata dalla stessa Coopsette in data 27/10/2015;



-che con decreto del 30/10/2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, con successiva dichiarazione dello stato di insolvenza.

Fatte queste premesse, la difesa dell'opposta ha distinto a seconda del momento in cui i pretesi crediti vantanti dalla G.Franco Longhi SpA sarebbero sorti, segnatamente:

-per quelli sorti nel periodo 06/02/2013 - 06/06/2013, tra il deposito della domanda prenotativa e il decreto di estinzione per rinuncia del termine («concordato 1»), la prededuzione non potrebbe essere riconosciuta in difetto dei presupposti per ravvisare una consecuzione con la procedura concorsuale introdotta nel maggio 2015 («concordato 2») e poi sfociata nella LCA dell'ottobre seguente, sia in ragione del considerevole lasso di tempo trascorso (2 anni), sia per la eterogeneità delle situazioni di crisi sottese alle stesse;

-per quelli sorti nel periodo 07/06/2013 - 27/05/2015, tra la richiesta di omologa dell'ADR ai sensi dell'art. 182 bis della legge fallimentare e la seconda domanda di concordato preventivo in bianco, la prededuzione non potrebbe essere riconosciuta poiché gli ADR, ancorché omologati, non rappresenterebbero una procedura concorsuale alla stregua del concordato preventivo, non partecipando della stessa natura, ciò che escluderebbe in radice la possibilità di invocare il principio di consecuzione tra procedure.

La causa è stata istruita documentalmente e quindi rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 25/05/2017, con concessione di termini per le difese finali.

L'oggetto del presente giudizio consiste nello stabilire se il credito vantato dall'opponente verso la Coopsette in LCA, pacifico nel suo ammontare, debba essere ammesso al passivo della procedura in prededuzione oppure in via soltanto chirografaria.

Al riguardo è utile riportare il seguente ordine cronologico di eventi:

- **06/02/2013**: Coopsette deposita ricorso ai sensi dell'art. 161 co. 6 della legge fallimentare (concordato 1);
- **06/06/2013**: Coopsette deposita ricorso ai sensi dell'art. 182 bis della legge fallimentare per l'omologazione di n. 1375 accordi di ristrutturazione dei debiti;
- **25/06/2013**: il Tribunale dichiara estinto il procedimento per concordato preventivo;
- **19/07/2013**: il Tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti presentati dalla Cooperativa;



- **27/05/2015**: Coopsette presenta una seconda richiesta di concessione del termine ex art. 161 co. 6 (concordato 2);
- **27/10/2015**: Coopsette deposita dichiarazione di rinuncia al ricorso;
- **30/10/2015**: il Ministero dello Sviluppo Economico dichiara aperta la procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa della Coopsette.

Il carattere prededucibile dei propri crediti è predicato dall'odierna opponente in ragione della previsione generale di cui all'art. 111 co. 2 della legge fallimentare, che stabilisce che, oltre alle ipotesi nominativamente indicate dalla legge, si considerano prededucibili i crediti sorti «in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge».

Nella specie, una parte dei crediti di cui si discute (pari ad euro 44.600,00) è sorta nel periodo interessato dal c.d. concordato 1 (tra il 06/02/2013 e il 06/06/2013), mentre altra parte (pari ad euro 761.778,28) è sorta tra l'intervenuta omologa degli accordi di ristrutturazione del debito (19/07/2013) e la proposizione del c.d. concordato 2 (27/05/2015).

Premesso che il Commissario giudiziale ha riconosciuto la natura prededucibile dei crediti sorti tra la presentazione del concordato 2 e l'apertura della LCA, stante la ritenuta consequenzialità delle due procedure, succedutesi l'una all'altra senza soluzione di continuità, occorre in questa sede accertare anzitutto se in base al medesimo principio di consecuzione tra procedure concorsuali, anche i crediti sorti nel concordato 1 possano essere ammessi al passivo della LCA in prededuzione.

Il principio della consecuzione o di unitarietà delle procedure concorsuali ha risalente origine pretoria e nasce dall'esigenza di coordinare tra loro due o più procedure succedutesi nel tempo, al fine di dare soluzione ad aspetti pratici di non poco momento (tra questi, l'individuazione del termine per il computo del periodo c.d. sospetto in tema di revocatoria fallimentare e il trattamento nel fallimento dei crediti sorti durante il concordato preventivo).

In giurisprudenza con tale principio «viene individuato un fenomeno caratterizzato dal verificarsi a carico di un imprenditore di una serie di procedure concorsuali, seguenti una all'altra senza soluzione di continuità, a causa dell'incapacità delle prime di conseguire i rispettivi scopi istituzionali. La sequenza delle procedure concorsuali viene intesa, nell'ambito della consecuzione e della conversione di una procedura in altra, non come una semplice successione di procedimenti, ma come la realizzazione di un'unica procedura concorsuale, nell'ambito della quale le procedure progressivamente succedutesi costituiscono delle fasi, prive di autonomia e di separata rilevanza; le varie



fasi, quindi, assumono rilievo come conversione, o trasformazione, di un procedimento in un altro (o in altri) senza uscire dall'alveo di quella intesa, nella sua complessa unità, come procedura concorsuale di carattere unitario» (Cass. n. 7339/1990).

Con l'art. 49 co. 2 del decreto legislativo n. 270/99 in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, prima, e con l'introduzione del secondo comma dell'art. 69 bis da parte del decreto legge n. 83/2012, poi, il principio in parola ha trovato riconoscimento anche a livello normativo.

Perché possa esservi consecuzione tra più procedure, è di regola necessario che, con una valutazione condotta a posteriori, la seconda possa dirsi espressione della medesima crisi economica sottesa alla prima. Elemento sintomatico della continuazione può essere rappresentato dalla coincidenza, in termini qualitativi e quantitativi, delle masse passive delle due procedure. Infine, l'esistenza di uno iato temporale tra la prima e la seconda procedura, quand'anche non valga ad escluderne l'accertamento, può tuttavia incidere in termini negativi, posto che tanto più ampio sarà tale intervallo, tanto più difficile sarà desumere l'esistenza dell'identità della crisi.

Nel caso di specie sono trascorsi circa due anni tra la chiusura del *concordato 1* (25/06/2013) e la proposizione del *concordato 2* (27/05/2015): in questo intervallo di tempo la Coopsette, dopo avere rinunciato al termine concesso ex art. 161 co. 6, ha chiesto l'omologa di n. 1375 accordi di ristrutturazione dei debiti ed ha proseguito nell'attività di impresa, come dimostrato proprio dall'esistenza dei crediti vantati dall'opponente, che traggono origine da contratti d'appalto stipulati *inter partes* dopo il luglio 2013. Successivamente alla chiusura del *concordato 1*, la Coopsette ha quindi continuato a contrarre nuove obbligazioni, acquisendo nuove commesse per svariati milioni di euro (cfr. pag. 30, del ricorso «prenotativo» depositato il 27/05/2015, sub doc. n. 7 di parte opponente) e di conseguenza modificando in maniera significativa anche il proprio stato passivo. Come sottolineato dalla difesa dell'odierna opposta (i dati sono sempre tratti dal ricorso presentato dalla debitrice il 27/05/2015), nel periodo considerato l'indebitamento della Coopsette verso i terzi è aumentato di 187 milioni di euro, con una riduzione del patrimonio netto di 297 milioni di euro, di cui 56 milioni dovuti proprio a perdite di gestione.

Considerato il tempo trascorso e la prosecuzione dell'attività di impresa da parte della debitrice, non pare possibile attribuire una connotazione unitaria alle due procedure concorsuali avviate da Coopsette, tale per cui la crisi che aveva portato alla proposizione del *concordato 2* (poi sfociato nella LCA) possa considerarsi

IL CASO.it



la stessa che, due anni addietro, aveva determinato la società a proporre il primo ricorso (*concordato 1*).

Né pare cogliere nel segno l'obiezione di parte opponente secondo cui la debitrice sarebbe sempre stata assoggettata, nel periodo di tempo considerato, ad una procedura concorsuale (accordi di ristrutturazione dei debiti) e che, pertanto, non vi sarebbe stata soluzione di continuità tra le due procedure (con conseguente applicazione del principio di consecuzione). Come si dirà più approfonditamente nel prosieguo, infatti, la natura prevalentemente privatistica degli accordi di ristrutturazione dei debiti (tesi a cui la giurisprudenza unanime aderisce e che questo Collegio condivide) impedisce di giungere ad una siffatta conclusione.

In definitiva, la mancanza di un collegamento causale tra la prima e la seconda procedura concorsuale avviata dalla Coopsette, impedisce il riconoscimento nella LCA della natura prededucibile di tutti quei crediti sorti «*in occasione o in funzione*» del *concordato 1*. Del resto, come correttamente osservato dalla difesa dell'opposta, la prededuzione non è una caratteristica del credito che lo accompagna da quando esso viene ad esistenza sino alla sua definitiva estinzione, tratto che è invece proprio del privilegio, ma è una qualità che produce effetti solo nell'ambito del concorso in cui il credito stesso sorge (o eventualmente nell'ambito di quello ad esso legato da un nesso di consequenzialità).

L'opposizione promossa dalla G.Franco Longhi SpA è infondata anche per quanto concerne il preteso riconoscimento della natura prededucibile dei crediti sorti nel periodo intercorrente tra l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti (19/07/2013) e la proposizione del *concordato 2* (27/05/2015).

A questo proposito, assume carattere dirimente la questione relativa alla natura giuridica degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis della legge fallimentare: solo riconoscendo natura concorsuale a tali accordi, infatti, i crediti verso la Coopsette venuti ad esistenza nel periodo interessato potrebbero in ipotesi dirsi sorti «*in occasione o in funzione*» di una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 111 co. 2.

Le procedure concorsuali in senso proprio (fallimento; concordato preventivo; amministrazione straordinaria delle grandi imprese) hanno alcuni tratti comuni che ne caratterizzano l'appartenenza al medesimo genere:

- 1) un provvedimento giudiziale di apertura, che preveda la nomina di un giudice delegato e di un organo (curatore o commissario) a cui sia rimessa la gestione della procedura;
- 2) l'universalità degli effetti che essa produce sul patrimonio del debitore (coinvolto per l'intero) e verso i creditori (tutti indistintamente);
- 3) l'apertura del concorso tra i creditori e il blocco del decorso degli interessi sui crediti chirografari;
- 4) il principio della *par condicio creditorum*.



Muovendo da queste considerazioni, appare quindi condivisibile il consolidato orientamento giurisprudenziale che attribuisce natura prevalentemente privatistica agli accordi di ristrutturazione dei debiti, che vengono così esclusi dal novero delle procedure concorsuali (Tribunale Bologna, 17/11/2011; Appello Firenze, 07/04/2016; Tribunale Forlì, 05/05/2016; Tribunale Milano, 10/11/2016; Tribunale Modena, 19/11/2014).

Le argomentazioni che fondano tale conclusioni sono molteplici e coerenti con le sopra accennate premesse:

i) anzitutto non è prevista alcuna fase di ammissibilità e quindi manca un provvedimento giurisdizionale di apertura e la conseguente nomina di organi concorsuali di vigilanza e controllo;

ii) la presentazione degli accordi, rimessa all'esclusiva iniziativa privata, non determina l'apertura del concorso tra tutti i creditori, che restano liberi di aderire o meno all'accordo proposto con ciascuno di loro dall'imprenditore e che, a differenza di quanto avviene nell'ambito del concordato preventivo, non possono neppure essere tenuti a soggiacere alla volontà della maggioranza degli altri creditori, attesa viceversa l'applicazione della regola privatistica di cui all'art. 1372 cc;

iii) con la sottoscrizione degli accordi e quindi con il consenso dei singoli creditori, l'imprenditore non è tenuto al rispetto delle cause legittime di prelazione;

iv) gli accordi possono non coinvolgere l'intero patrimonio del debitore ed essere conclusi solo con una parte dei creditori;

v) manca, infine, un controllo giudiziale anche nel corso della fase esecutiva degli accordi, non essendo prevista la nomina di un organo deputato a tale funzione.

Le modifiche legislative che hanno interessato nel tempo gli accordi di ristrutturazione dei debiti (a partire dalla riforma del 2007), hanno in parte mutato l'originaria natura più strettamente privatistica dell'istituto (si pensi all'introduzione del divieto per i creditori di iniziare o proseguire, per sessanta giorni dalla pubblicazione della domanda, azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore; alla disciplina della prededuzione ex art. 182 quater; alla possibilità di depositare l'accordo godendo degli effetti «prenotativi» derivanti dalla precedente presentazione di un ricorso ex art. 161 co. 6), ma non hanno inciso in senso modificativo su quei tratti caratterizzanti le procedure concorsuali in senso proprio, come sopra individuati.

A conferma della perdurante natura privatistica degli accordi di ristrutturazione dei debiti, appare significativo che l'art. 69 bis della legge fallimentare abbia riconosciuto l'applicabilità del principio della consecuzione tra procedure concorsuali solo in relazione al rapporto concordato preventivo/fallimento, restando così esclusa la sua applicazione con riferimento agli accordi, quanto meno in tema di revocatoria fallimentare.



Negando natura concorsuale agli accordi di ristrutturazione dei debiti non è quindi possibile riconoscere la predezione, nel successivo fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a tutti quei crediti che siano sorti in esecuzione di quegli stessi accordi, ancorché omologati. Tanto più nella specie, ove l'accordo omologato concluso tra la Coopsette e la G.Franco Longhi SpA prevedeva soltanto una dilazione del debito sino a quel momento maturato dalla prima verso la seconda, mentre i crediti fatti valere da quest'ultima in questa sede derivano da successivi e distinti contratti d'appalto.

In definitiva, anche il credito di euro 761.778,28, maturato dalla G.Franco Longhi SpA verso Coopsette per prestazioni rese nel periodo considerato, ha natura chirografaria.

Non sussistendo ragioni per derogare al principio generale sancito dall'art. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo che segue, in applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 in relazione al valore della controversia (compreso nello scaglione tra euro 52.001,00 e 260.000,00) e tenuto conto della mancanza della fase istruttoria.

**p.q.m.**  
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella composizione sopra indicata, nella causa iscritta al numero 7722 del ruolo generale dell'anno 2016, promossa da G. SpA contro la Liquidazione Coatta Amministrativa di Coopsette Soc. Coop., ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, così provvede:

**I.** rigetta l'opposizione;

**II.** dichiara tenuta e condanna la G.Franco Longhi SpA alla rifusione in favore della Liquidazione Coatta Amministrativa di Coopsette Soc. Coop. delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 14.914,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Il Tribunale dà atto ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico dell'opponente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (euro 1.686,00).

Così deciso in Reggio Emilia, 05/10/2017.

**Il giudice rel.**  
**Niccolò Stanzani Maserati**

**il presidente**  
**Luisa Poppi**

